



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TERZO SETTORE
E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.M. 25 gennaio 2022, n. 13, registrato dalla Corte dei conti in data 14 febbraio 2022 al n. 299, recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali”;

VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 45, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come “Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106” il quale ha previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il D.P.C.M. del 23 luglio 2020, emanato ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n.111 del 2017 per la definizione delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, il quale, dopo aver ribadito a sua volta che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per

mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 1, comma 1, lettera a), nel disciplinare altresì le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e degli elenchi annuali degli enti ammessi, ha disposto che ciascuna amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblici, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 del medesimo decreto (articolo 9, comma 1) ed entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate (articolo 8, comma 2);

RITENUTA la non perentorietà dei termini indicati dagli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, del sopra menzionato D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

VISTO il D.D. n. 373 dell'11 dicembre 2023 con il quale è stato approvato il documento contenente l'algoritmo relativo alle regole tecniche in applicazione delle quali i predetti elenchi degli enti ammessi ed esclusi al 5 per mille anno 2023 dovranno essere formati da Infocamere s.p.a., ente in house di UNIONCAMERE, con cui è stato sottoscritto in data 11 giugno 2022 dalla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese l'accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per una durata di trenta mesi, per il proseguimento e lo sviluppo delle attività di interesse comune afferenti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore;

VISTO il D.D. n. 407 del 28 dicembre 2023 con il quale sono stati approvati gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2023;

PRESO ATTO che non risultano ancora essere stati conclusi da parte degli uffici del RUNTS tutti i procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti già iscritti nei preesistenti registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, coinvolti nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore;

RICHIAMATO l'articolo 54, comma 4 del medesimo Codice del Terzo settore, ai sensi del quale fino al termine delle verifiche successive al processo di trasmigrazione, i predetti enti continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica acquisita per effetto dell'iscrizione nei registri medesimi;

CONSIDERATO altresì che il protrarsi dei procedimenti di verifica successivi alla trasmigrazione ha generato livelli di complessità non prevedibili che hanno reso necessario effettuare un aggiornamento degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi al beneficio del 5 per mille, anche ad una data successiva a quella del 31 dicembre 2022 indicata dall'articolo 9, comma 1, del citato DPCM del 23 luglio 2020, al fine di intercettare posizioni meritevoli di essere ricomprese negli elenchi del medesimo articolo 9;

RITENUTO di provvedere all'approvazione dei predetti elenchi in vista della successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. È approvato l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti ammessi al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2023, contenuto nell'allegato "A" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È approvato l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2023, contenuto nell'allegato "B" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".